

## PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nizza

premesso che:

- a) Nello specifico campo della pratica legale e nella difesa dei diritti degli avvocati, vi è stata una certa distanza tra le istituzioni rappresentative delle due nazioni ed una reciproca mancanza di consapevolezza della effettiva situazione di ciascuno dei due paesi;
- b) La conoscenza della reale situazione di ciascuno dei due paesi in relazione alla pratica legale ed all'instaurazione di rapporti di collaborazione può condurre ad un più ampio incremento dell'impegno nella comune difesa degli interessi e dei diritti degli avvocati e delle istituzioni che li rappresentano sia a livello nazionale che internazionale;
- c) La cooperazione tra le due istituzioni attraverso la creazione di collaborazioni culturali e professionali sempre più strette sarà di interesse per ogni avvocato di entrambe le nazioni, in quanto tale avvicinamento potrà dar luogo a condivisione di esperienze, scambio di idee, collaborazione e cooperazione nella risoluzione di problemi riguardanti la pratica legale a livello internazionale;
- d) La collaborazione tra le due istituzioni diventa ancor più significativa in relazione all'attività informativa degli avvocati e dei praticanti, sia attraverso progetti di training e di iniziative congiunti, attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, sia attraverso la reciproca collaborazione nelle iniziative di training di entrambe le istituzioni.

Tra

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nizza, rappresentato dal suo Presidente Avv. Jacques Randon,
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano rappresentato dal suo Presidente Avv. Paolo Giuggioli

Viene sottoscritto questo Protocollo di Amicizia e Cooperazione, con le seguenti clausole:

### Articolo 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nizza concordano di avviare rapporti di corrispondenza e di collaborazione nelle seguenti aree di attività:

- l'approfondimento reciproco delle conoscenze in relazione alla pratica legale in entrambi i paesi;
- training di avvocati e praticanti;
- partecipazione alle organizzazioni internazionali, principalmente all'interno dell'Unione Europea;
- cooperazione in relazione alla conoscenza della legislazione di ciascuna nazione;
- cooperazione reciproca al fine di creare rapporti culturali tra le due istituzioni.

## Articolo 2

Al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni in merito alla pratica legale nelle due nazioni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nizza concordano quanto segue:

- di fornirsi reciproche comunicazioni sulla legislazione applicabile alla professione legale, in particolare con riferimento ai diritti ed ai doveri degli avvocati, all'organizzazione della professione, all'etica legale ed al patrocinio;
- di fornire bollettini, pubblicazioni o altre pubblicazioni relative alla pratica legale e pubblicati all'interno delle due istituzioni;
- di rispondere alle richieste di informazione o di consultazione che possano essere richieste da entrambe le parti;
- di fornire informazioni su conferenze, congressi, seminari oppure corsi di carattere internazionale, che vengano svolti all'interno di ciascuna istituzione e che riguardino i principi e le regole, i diritti e i doveri inerenti la pratica legale.

## Articolo 3

1. All'interno della collaborazione relativa alla formazione degli avvocati e dei praticanti, entrambe le parti concordano quanto segue:
  - a) di collaborare per quanto possibile ed ove richiesto alle iniziative di training e alle attività promosse e organizzate dall'altra nazione;
  - b) informare, quando possibile, delle iniziative di formazione che, per la loro portata internazionale, possano risultare di interesse per l'altra nazione;
  - c) fornire, quando richiesto, i documenti, i testi e la legislazione che riguardano iniziative svolte all'interno di ogni istituzione;
  - d) promuovere, quando richiesto e se possibile, lo scambio di giovani avvocati o praticanti, e ricevere i giovani avvocati o i praticanti presentati dall'altra nazione.
2. Le due istituzioni possono, se ritenuto opportuno e di reciproco interesse, sottoscrivere un ulteriore accordo contenente le condizioni per lo scambio dei praticanti o di giovani avvocati così come le condizioni di permanenza e di pratica nella forma dell'apprendistato.

## Articolo 4

Le due Istituzioni concordano di cooperare quando partecipano a organizzazioni internazionali, principalmente all'interno del contesto dell'Unione Europea, secondo le seguenti modalità:

- a) di organizzare antecedentemente riunioni e consultazioni allorché, a livello internazionale, possa sorgere una questione relativa alla difesa dei diritti fondamentali degli avvocati;
- b) di cooperare, reciprocamente, alla difesa dei diritti degli avvocati rappresentati da ciascuna istituzione, rafforzando tale difesa nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
- c) di stabilire principi e protocolli di azione, quando necessario o appropriato, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle organizzazioni internazionali;
- d) di definire i principi fondamentali di convergenza in difesa dei diritti degli avvocati e delle condizioni per l'esercizio della pratica legale;
- e) di stabilire un costante rapporto informativo col mondo della magistratura e dell'università.

### Articolo 5

Le due istituzioni concordano di cooperare nel diffondere la conoscenza delle leggi delle due nazioni con le modalità seguenti:

- a) fornendo, ove richiesta, la legislazione, le pronunce giurisprudenziali o i pareri relativi ad una specifica area del diritto;
- b) fornendo informazioni o pareri quando le consultazioni sono effettuate dall'altra nazione;
- c) collaborare ai programmi per favorire la conoscenza della legge di ciascuna nazione organizzando incontri, conferenze o seminari.


### Articolo 6

Il presente Accordo entra in vigore a partire dal 23 luglio 2005 ed ha durata illimitata.

### Articolo 7

L'Accordo viene redatto sia in lingua francese che italiana.

Nizza, 22 luglio 2005



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and appears to be 'A. Paolo' followed by a stylized name. The second signature is on the right and is a long, flowing cursive name. Below the second signature is a horizontal line.